



COMUNE DI GENOVA

ESTRATTO dalle deliberazioni prese dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione del 10.01.2000

Fatto l'appello nominale, risultano presenti, oltre al Presidente Aleandro Longhi, il Sindaco Giuseppe Pericu e i consiglieri: Adorno, Alcozer, Anfosso, Bagnasco, Barchi, Benvenuti, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruno, Cannonero, Casissa, Castellaneta, Cattivelli, Cecconi, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Marengo, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Raffellini, Rocca, Saccone, Tiezzi, in numero di 40.

Sono intervenuti dopo l'appello i consiglieri: Camisetti, Ferrando, Mazzolino, Monteleone, in numero di 4.

Sono impediti ad intervenire ed hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Bruschi, Bruzzone, Chiappori, Della Bianca, Nesci, Spinelli, Tullo, in numero di 7.

Sono presenti gli assessori: Montaldo, Basso, Bonifai, Borzani, Facco, Ghio, Merella, Pierantoni, Repetti, Rossetti, Seggi.

Assiste il Segretario Generale dott. F. Piterà.

1

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA "SOCIETÀ CONSORTILE OPERATORI MERCATO DI CA' DE PITTA" DEL CIVICO MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI E DEL CIVICO MACELLO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA "SOCIETÀ CONSORTILE OPERATORI MERCATO DI CA' DE PITTA".

SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI
Deliberazione dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3° comma -
della legge 2.6.1990 n. 142.

1 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA "SOCIETÀ CONSORTILE OPERATORI MERCATO DI CA' DE PITTA" DEL CIVICO MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI E DEL CIVICO MACELLO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA "SOCIETÀ CONSORTILE OPERATORI MERCATO DI CA' DE PITTA".

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 158 del 16.12.1999.

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione;

(omessa la discussione)

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 (II parte), proposta dal consigliere Delogu (RIF. COM.), di seguito riportato:

"Articolo 6 - pag. 10, capoverso 13, dopo le parole "Il concessionario dovrà, inoltre, assicurare nel mercato a norma dell'art. 3, I comma della Legge Regionale 13 luglio 1998 n. 24", abrogare le parole "la prestazione dei seguenti servizi essenziali: a) ... b) ... c)..."

Sostituire con le parole "la direzione del mercato. Il concedente dovrà gestire direttamente le funzioni di alta sorveglianza da effettuarsi in loco e provvederà alle attività di rilevazione statistica e di verifica del peso".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Benvenuti, Casissa, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Chessa, Cosma, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Saccone, Rocca, Bernabò Brea, Camisetti, Cecconi, Costa, Eva, Marengo, Raffelini, in numero di 37.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero e Raffelini: approvato con 30 voti favorevoli; 7 voti contrari (A.N.; F.I.).

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 9 presentato dal Gruppo NOI PER SANSA PER GENOVA, di seguito riportato:

"Art. 6°) dello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento in oggetto, pag. n. 9, dopo le parole "ne abbiano fatto formale richiesta" aggiungere "il concessionario si obbliga a modificare il proprio statuto eliminando il diritto di prelazione previsto all'art. 6 dello statuto stesso. Salvo quanto sopra previsto ... "

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Camisetti, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Cecconi, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Raffelini, in numero di 37.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero e Raffelini: approvato all'unanimità.

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 11 presentato dal Gruppo NOI PER SANSA PER GENOVA, di seguito riportato:

"Art. 8°) dello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento in oggetto, pag. n. 11, il comma, sostituire le parole "si riserva" con "eserciterà".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barchi, Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Camisetti, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Cecconi, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi,

Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Raffellini, in numero di 37.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero e Raffellini: approvato all'unanimità.

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 13 presentato dal Gruppo NOI PER SANSA PER GENOVA, di seguito riportato:

"Art. 20°) dello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento in oggetto, pag. n. 17, dopo il II comma aggiungere il comma seguente:

"Il concessionario dovrà esaudire prioritariamente le richieste di macellazione dei dettaglianti e quindi procedere alla macellazione dei capi dei grossisti in base al criterio di rotazione già attualmente in uso".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barchi, Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Camisetti, Cannonero, Cattivelli, Cecconi, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Raffellini, in numero di 37.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero e Raffellini: approvato all'unanimità.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 14 presentato dal consigliere Dallorto (VERDI) di seguito riportato:

"Aggiungere all'art. 6 della Convenzione ("Oneri e adempimenti a carico del concessionario"): "Il concessionario si impegna a rispettare tutte le normative italiane e comunitarie (in particolare quelle relative all'obbligo dello stordimento preventivo degli animali), relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in vigore all'atto della stipula della convenzione, nonché quelle che entreranno in vigore successivamente alla stipula stessa".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barchi,

Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Camisetti, Cannonero, Cattivelli, Cecconi, Chessa, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Raffelini, in numero di 36.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero e Raffelini: approvato all'unanimità.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 15 presentato dal consigliere Dallorto (VERDI) di seguito riportato: "Aggiungere all'art. 11, comma 5 della Convenzione ("Oneri a carico del Comune"): "... nonché sul rispetto delle normative relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento di cui al precedente art. 6".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barchi, Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Camisetti, Cannonero, Cattivelli, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Raffelini, in numero di 36.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero e Raffelini: approvato all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta con gli allegati parte integrante della proposta stessa nei testi di seguito riportati, comprensivi degli emendamenti come sopra approvati, dando atto che sono stati altresì approvati tre ordini del giorno a cui la convenzione si dovrà adeguare.

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Dott. Carlo Repetti di concerto con l'Assessore al Patrimonio, Dott. Claudio Basso;

Premesso:

- che il Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria e la A.S.L. n. 3 Genovese U.O. D.P.V. Igiene Alimenti di origine animale sollecitavano con proprie note n. 121144/79/45 del 20.10.1998 e n.

50471 del 27.11.1998, la chiusura del Civico Mercato all'ingrosso delle carni macellate, per il venir meno dei presupposti di carattere formale e sostanziale in ordine al possesso dei requisiti previsti per tali strutture dal D. Lgs. 18.4.94 n. 286;

- che conseguentemente con Ordinanza del Sindaco n. 753 del 29.12.1998, veniva disposta la cessazione delle attività del predetto mercato e la disattivazione degli impianti annessi;

- che le funzioni relative al deposito carni venivano temporaneamente trasferite presso i locali del Civico Macello - di recente realizzazione - riconosciuto idoneo dal Ministero della Sanità con il n. comunitario 1117 M, atteso che un'interruzione anche breve delle attività mercatali avrebbe reso problematico l'avvio dei nuovi impianti di macellazione e di refrigerazione, oggetto di rilevanti interventi di adeguamento effettuati dalla Civica Amministrazione;

- che tale circostanza avrebbe altresì aggravato la crisi del settore, che notoriamente versa in notevoli difficoltà, mettendo a repentaglio numerosi posti di lavoro, e sottraendo alla Città un'importante fonte di approvvigionamento di carne macellata fresca;

- che tuttavia la gestione del Civico Macello appare altamente deficitaria, vista l'inadeguatezza di soluzioni che non consentono di svilupparne le potenzialità, non disponendo, di fatto, di un moderno mercato ove la produzione possa essere agevolmente commercializzata, atteso che lo stabilimento di Cà de Pitta serve un ampio bacino di utenza, che si colloca ben oltre i confini cittadini;

- che, in altri termini, l'evoluzione tecnologica e la domanda di prodotti ad elevato standard qualitativo ha trasformato i macelli pubblici da semplici mattatoi, che assolvevano elementari funzioni igienico-sanitarie, limitando le operazioni all'abbattimento degli animali e alla loro riduzione in mezzene e in quarti, in veri e propri stabilimenti di produzione che presuppongono una pluralità di funzioni quali, ad esempio: la lavorazione meccanizzata, la tecnica del freddo, la conduzione di impianti complessi e, soprattutto, il supporto di sistemi distributivi;

- che la mancata sinergia con la realtà mercatale che storicamente ha sostenuto lo sviluppo del complesso di Cà de Pitta, elemento radicato nel tessuto socio-economico della vallata, è stata alla base dell'esito negativo delle procedure concorsuali poste in essere in virtù della deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20.04.1998, esecutiva ai

sensi di legge, che prospettava la gestione del solo impianto di macellazione;

Considerato:

- che l'ipotesi di valutare soluzioni di diversa natura è stata per la Civica Amministrazione oggetto di particolari valutazioni sotto il profilo economico-finanziario atteso che il succitato D. Lgs. 18.4.1994 n. 286 impone radicali interventi di ristrutturazione dei padiglioni del Civico Mercato all'Ingrosso delle carni, tali da richiedere l'impegno di ingenti capitali;

- che a tale proposito la pluralità degli Operatori Commerciali del settore si è dichiarata disposta ad accollarsi l'impegno di eseguire, a proprie spese, gli interventi di cui sopra ed è altresì concorde nel richiedere al Comune l'affidamento in concessione della gestione del Mercato all'Ingrosso delle carni, comprensivo del nuovo impianto di macellazione;

- che tale soluzione eviterebbe alla Civica Amministrazione l'onere di intervenire economicamente realizzando al contempo la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e favorendo il rilancio di attività produttive strategiche con una ricaduta favorevole sull'occupazione ed una generale riqualificazione di ampie aree degradate;

- che invero l'affidamento dei Civici Mercati in gestione agli Operatori Commerciali consente una migliore organizzazione dei servizi resi, sia sotto il profilo tecnico, in quanto si permette agli Operatori medesimi di agire nella pienezza delle loro capacità imprenditoriali, determinando modalità e tempi operativi in perfetta concomitanza di valutazione con le reali mutevoli necessità d'opera, sia per quanto riguarda i termini utili di intervento;

- che siffatta modalità di gestione consentirebbe, inoltre, agli Operatori di realizzare valide ed efficaci economie di scala sul piano dei costi che verosimilmente dovrebbero comportare, di riflesso, notevole opportunità sociale, sotto il profilo del contenimento dei prezzi di vendita dei prodotti e con maggiore possibilità di investimenti in nuova tecnologia;

Ritenuto:

- che appare pertanto opportuno e conveniente per il Comune di Genova accogliere l'offerta di gestione in concessione del complesso di Cà de Pitta, comprendente il Civico Mercato all'Ingresso delle carni e il Civico Macello, come sopra prospettata;

- che lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, posto a disciplinare il conferimento di gestione in concessione contiene, oltre alle normali clausole relative all'oggetto della concessione stessa, obblighi e adempimenti del Concessionario, garanzie per eventuali inadempienze, casi di revoca o decadenza, modalità e tempi per l'esazione del canone concessorio, garanzie per l'esecuzione delle opere e affermazione della peculiarità del servizio pubblico, ancorchè esternalizzato;

- che, per fin troppo evidenti ragioni di opportunità e praticità, l'affidamento del Mercato in concessione agli Operatori debba essere concluso e fare capo ad un unico soggetto giuridico il quale, quindi, assumerà rappresentanza per tutti gli Operatori attivi in sede mercatale;

- che, a tale proposito, i suddetti imprenditori hanno costituito la "Società Consortile Operatori Mercato di Cà de Pitta", soggetto legittimato ad assumere in concessione la gestione del Civico Mercato all'Ingresso delle Carni, con annesso Macello, così come previsto dagli artt. 5 e 6 L.R. 13.07.1998 n. 24, avente ad oggetto "Disciplina dei Mercati all'Ingresso";

- che invero il predetto art. 5 ammette la gestione dei mercati all'ingrosso da parte di consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti e, nella specie, da parte della Società Consortile di cui trattasi che è assimilabile per l'oggetto sociale al Consorzio, come definito dall'art. 2602 del C.C.;

- che, pertanto, la gestione in concessione del Civico Mercato all'Ingresso delle Carni presuppone che al predetto soggetto giuridico posto a disciplinare le attività mercatali vengano conferite tutte le attribuzioni oggi facenti capo alla Civica Amministrazione in materia di organizzazione dell'attività concreta di gestione del Mercato, compresa quella di esigere dai singoli Operatori, consorziati o no, il pagamento delle rispettive quote, di imporre l'osservanza degli obblighi agli stessi imposti dal Regolamento di Mercato e di adottare, nei confronti dei medesimi, eventuali provvedimenti conseguenti;

Visti i seguenti elaborati:

- determinazione del canone di concessione dell'area mercatale di Ca' de Pitta, sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico della Direzione Patrimonio, ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Piano di Sviluppo tecnico-economico sottoscritto dal Presidente della "Società Consortile Operatori Mercato di Ca' de Pitta, allegato allo schema di convenzione sotto la lettera "C";

Visto lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del Mercato all'Ingrosso delle Carni, comprensivo del nuovo impianto di macellazione (Civico Macello di Cà de Pitta), schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 32, comma 2°, lettera f) della legge 8.06.1990 n. 142 e l'art 36, comma 2°, lettera f) dello Statuto del Comune di Genova , per quanto concerne la competenza del Consiglio Comunale a deliberare atti fondamentali in materia di concessione di pubblici servizi e circa l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto l'art. 22, comma 3, lett. b) della Legge 8.06.1990 n. 142 e l'art. 68, comma 2, lett. b), dello Statuto del Comune di Genova , che consentono la gestione dei pubblici servizi in concessione a terzi, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

Visto l'art. 22 del vigente Regolamento sull'attività contrattuale del Comune di Genova;

Visti gli artt. 5 e 6 L. R. 13.7.1998 n. 24 , avente ad oggetto "Disciplina dei Mercati all'Ingrosso";

Visto lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del Mercato all'Ingrosso delle Carni, comprensivo del nuovo impianto di macellazione (Civico Macello di Cà de Pitta); ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 53 legge 142/8.6.1990;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di affidare in concessione, per i motivi esposti in premessa, alla "Società Consortile Operatori Cà de Pitta" la gestione e la conduzione del Civico Mercato all'Ingrosso delle carni nonché del Civico Macello, alle condizioni tutte così come previste nell'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritto dal Comune di Genova e dalla "Società Consortile Operatori Cà de Pitta" non appena la presente deliberazione sarà approvata e resa esecutiva, schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare mandato all'Unità Organizzativa Gare e Contratti, alla Direzione Territorio, Mobilità, Sviluppo Economico ed Ambiente ed alla Direzione Servizi Tecnico - Patrimoniali e Verde per quanto di loro rispettiva competenza;

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barchi, Benvenuti, Casissa, Camisetti, Cannonero, Cattivelli, Ceconi, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Raffellini, Bernabò Brea, Franco, Marengo, Rocca, Saccone, in numero di 37.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero, Raffellini, dà il seguente risultato

Presenti in aula	n.	37 consiglieri
Votanti	n.	32
Voti favorevoli	n.	32
Voti contrari	n.	=
Astenuti	n.	5 (LIGURIA NUOVA: Franco, Rocca, Saccone; A.N.: Bernabò Brea, Marengo)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta, ricordando che lo schema di convenzione allegato dovrà essere adeguato agli ordini del giorno approvati e allegati

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 47 - 3° comma - della Legge 8.6.1990 n. 142.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barchi, Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Camisetti, Cannonero, Cattivelli, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Raffelini, Franco, Rocca, Saccone, in numero di 36.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Cannonero, Raffelini, viene approvata con 33 voti favorevoli e 3 astenuti (LIGURIA NUOVA: Franco, Rocca, Saccone)

Il Presidente
Aleando Longhi

Il Segretario Generale
Francesco Piterà



In pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dal
14 GEN. 2000 ai sensi dell'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.

Esecutiva ai sensi dell'art. 47
2° comma della legge
8 Giugno 1990, N° 142.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Pellegrini)



CONVENZIONE

L'anno 1999 (millenovecentonovantanove) il giorno
(.....) del mese di nel Palazzo Muni-
cipale di Genova,

tra i Signori

..... nato a il,
responsabile dell'Unità Organizzativa Gare e Contratti, il quale inter-
viene nel presente atto quale Dirigente e pertanto in rappresentanza
del Comune stesso ed in esecuzione della deliberazione di Consi-
glio Comunale n. del..... esecutiva ai sensi di legge, (codice fi-
scale del Comune di Genova 00856930102);

.....nato a il,
che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e le-
gale rappresentante, in forza dello statuto sociale, della Società
Consortile Operatori Mercato Cà de Pitta, con sede in Genova,
Piazzale Bligny n. 2, iscritta al Registro delle Imprese al n.
55326/1998 ed al REA al n. 376540 con capitale sociale di Lire
80.000.000 presso i cui uffici è domiciliato per la carica;
autorizzato alla stipula della presente convenzione mediante atto
del Consiglio di Amministrazione n. del che in
copia conforme si allega sotto la lettera "A"
(partita IVA della società 03758970101)

pre m e s s o

IL DIRETTORE
Dott. *W. M. Scucchi*

IL DIRETTORE
(*Giuliano Morgini*)

- che il Comune di Genova con deliberazione di Consiglio Comunale n..... del, esecutiva, ha determinato di affidare in concessione (art. 22 comma 3 lett. b) della legge 8 giugno 1990 n. 142,) alla Società Consortile Operatori Mercato Cà de Pitta la gestione e la conduzione del Civico Mercato all'ingrosso delle Carni macellate con l'annesso Civico Macello;
- che con atto del Notaio Luigi Castello n. 30314 di repertorio del 30 ottobre 1998, è stata costituita la Società Consortile Operatori Mercato Cà de Pitta con sede in Genova iscritta al registro delle società del Tribunale di Genova al n. 29539 con capitale sociale, attualmente deliberato e sottoscritto di Lire 80.000.000;
- che la Società Consortile ha deliberato di assumere la presente concessione, con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del....., alle condizioni e modalità indicate nella concessione stessa.

Tutto ciò premesso

tra il Comune di Genova e la Società Consortile, che d'ora innanzi vengono identificati come concedente e concessionario si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1°) - PREMESSE

Le premesse e gli atti deliberativi citati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2°) - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio del mercato all'ingrosso delle Carni comprensivo



della gestione del nuovo impianto di macellazione (Civico Macello di Cà de Pitta), nonché del relativo impianto di depurazione.

Per l'esercizio dell'attività mercatale e di macellazione il concedente dà in uso al concessionario le aree, i beni immobili e gli impianti meglio dettagliati nel documento allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B".

ARTICOLO 3°) - DURATA

La durata della concessione viene determinata in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione; tale durata è stata concordata tra le parti tenuto conto del valore degli investimenti privati quali risultanti dal piano di sviluppo economico-finanziario allegato al presente disciplinare, sotto la lettera "C", che dovrà essere confermato nell'ambito della redazione dei progetti esecutivi dei lavori di risanamento e ristrutturazione delle strutture.

Eventuali variazioni di tali presupposti che concorrano a determinare l'equilibrio economico-finanziario della concessione della gestione del servizio ne comporteranno la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite una modifica della durata della concessione stessa.

ARTICOLO 4°) - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

a) La gestione del mercato che comprende sia la gestione degli immobili che i servizi del mercato e di macellazione compreso l'impianto di depurazione verrà effettuata tutta dal concessionario a proprio nome, conto, rischio e pericolo; pertanto l'intera e completa



organizzazione sarà interamente ed unicamente a carico e con responsabilità esclusiva del concessionario.

b) In ogni caso ed indipendentemente da quanto sopra, il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il concedente da tutti i danni diretti ed indiretti che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza e connessione di quanto oggetto della concessione, manlevando il concedente stesso da ogni azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della presente concessione.

c) Non sono compresi nella suddetta garanzia i danni che potranno derivare da infiltrazioni o scolo di acqua piovana delle coperture del nuovo macello; in relazione a ciò il Comune chiederà alla società realizzatrice della struttura di provvedere con urgenza all'eliminazione dei vizi di costruzione riscontrati tenendo indenne da ogni onere il concessionario.

Allo stesso modo il concedente risarcirà al concessionario gli eventuali danni che potessero derivare alla struttura e/o a terzi in conseguenza di smottamenti o di scoli di acqua piovana provenienti dalla scarpata a verde meglio individuata, nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B", con tratteggio intervallato da file di puntini.

Il concedente si impegna a realizzare, a propria cura e spese, i necessari interventi di sistemazione degli scoli, di soppressione di

ristagni o di raccolta delle acque piovane per l'eliminazione degli inconvenienti di cui sopra.

All'ultimazione e collaudazione dei lavori, il concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria della scarpata di cui si tratta concordandone le modalità con il concedente e addebitandone i relativi oneri allo stesso.

ARTICOLO 5°) - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario, quale corrispettivo per l'affidamento del servizio, comprensivo delle attività ad esso connesse, pagherà al concedente un canone annuo di Lire 750.000.000, oltre oneri fiscali.

Detto canone è stato determinato, tenuto conto dell'ammortamento del valore degli investimenti privati previsti in Lire 9.700.000.000= circa, quali risultanti dal piano di sviluppo economico - finanziario allegato sotto la lettera "C", che dovrà essere confermato nell'ambito della redazione dei progetti esecutivi e dei computi metrici relativi ai lavori di risanamento e ristrutturazione delle strutture, progetti e computi metrici che saranno sottoposti a valutazione di congruità da parte degli Uffici Tecnici competenti, nonché della durata dei lavori necessari per rendere del tutto agibile la struttura mercatale e per la realizzazione della vasca di decantazione a servizio dell'impianto di depurazione.

Detto canone, per le ragioni suddette, tenuto conto anche del tempo necessario per il rilascio di tutte le autorizzazioni e/o concessioni edilizie, stimato in mesi tre dalla presentazione dei progetti, dovrà essere corrisposto dalla concessionaria a decorrere dal 28° mese

successivo alla stipula della convenzione; detto termine dovrà essere rispettato dalla concessionaria qualora le autorizzazioni e/o concessioni edilizie, o anche una sola di esse, non siano state rilasciate dal Comune in un tempo compatibile con l'esecuzione dei lavori prevista in circa 18 mesi, per carenze od omissioni progettuali o comunque per fatti oggettivamente imputabili a colpa della concessionaria e/o dei suoi consorziati.

Il canone sarà oggetto di aggiornamento al termine del periodo di ammortamento dell'investimento iniziale, oggi ipotizzato in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione della presente concessione.

La revisione del canone, dopo i primi 10 (dieci) anni, sarà determinata tenendo conto: dell'indice ISTAT di svalutazione, dell'avvenuto cessato ammortamento dell'investimento iniziale del concessionario, nonché degli investimenti per opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento a norma e rinnovamento tecnologico degli impianti e/o di consolidamenti strutturali e quant'altro che lo stesso/a realizzerà.

Con la sottoscrizione del contratto di concessione il Comune cesserà di erogare il contributo per la conduzione del Civico Macello di Cà de Pitta, mentre, per quello che riguarda la gestione dell'impianto di depurazione, nella fase transitoria, caratterizzata dalla progettazione a cura e spese del Comune e dalla successiva realizzazione a cura e spese del concessionario della vasca di decantazione e fino

RAM

alla completa sistemazione e collaudo dell'impianto stesso, gli oneri relativi restano a carico del concedente.

Dalla stessa data il concessionario incasserà gli attuali canoni di concessione compresi i fitti attivi per il Comune. Nel caso in cui il concessionario ritenesse di aumentare gli attuali canoni ed affitti dovrà acquisire il preventivo assenso del concedente.

ARTICOLO 6°) - ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga a realizzare, nel rispetto delle normative vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, le opere previste nel piano di sviluppo economico-finanziario consistenti in interventi sull'inceneritore, sull'ex macello suini, sull'ex padiglione bovini, sul settore meridionale dell'ex Mercato Carni, sull'ex frigorifero del macellato nonché tutti gli interventi descritti di massima nel detto piano di sviluppo economico-finanziario, il quale viene allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale.

Sarà inoltre realizzata, su progetto fornito dal concedente, a cura e spese del concessionario, una vasca di decantazione dei grassi per il depuratore per garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

Detto manufatto comporterà per il concessionario un investimento stimato in via presuntiva di circa 400 milioni, somma che potrà meglio essere calcolata anche a congruaggio dopo la redazione e approvazione del relativo progetto definitivo.

Abol

Con la firma della presente convenzione il concessionario si impegna a presentare al concedente attraverso i suoi consorziati, e ove necessario in base alle vigenti norme in materia edilizia, i relativi progetti anche di tipo definitivo entro trenta giorni dalla data di adozione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di approvazione della presente convenzione.

Il concessionario si assume, altresì, la piena responsabilità della gestione del mercato, del macello e degli impianti ad essi connessi, con particolare riferimento all'impianto di depurazione da collaudarsi con buon esito a lavori completati.

Il concessionario si obbliga a provvedere a tutte le spese di esercizio degli impianti, all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero complesso, all'adeguamento a norma e al rinnovamento tecnologico degli impianti, nonché ad ogni altra spesa che lo stesso reputi necessaria per migliorare la qualità del servizio offerto.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la corretta manutenzione degli impianti.

Eventuali modifiche strutturali, nel corso dell'attività di gestione del servizio, saranno subordinate al preventivo assenso del Comune.

In generale il concessionario, nell'assumere la presente concessione, si impegna ad applicare, senza riserve e a far osservare a tutti, oltre al contenuto della presente normativa:

a) - le norme igienico-sanitarie vigenti e le relative prescrizioni applicative disposte dal Servizio Veterinario;



- b) - le norme in materia di prevenzione infortuni (legge n. 626/94 e successive integrazioni e/o modificazioni);
- c) - le norme in materia di igiene del lavoro (D.P.R. 19.3.1956 n. 303 e successive integrazioni e modificazioni);
- d) - ogni altra norma legislativa o regolamentare attinente ai servizi avuti in concessione.

Il concessionario deve esercitare direttamente, anche tramite i propri consorziati, i servizi oggetto della concessione; potrà affidare a terzi, conferendo in locazione gli immobili o impianti a ciò necessari, determinate attività che possano ritenersi strumentali rispetto al buon funzionamento del mercato, con comunicazione al concedente

Le utenze facenti capo al Comune di Genova con la firma della presente convenzione vengono assunte dal concessionario.

Il concessionario dovrà consentire l'ingresso nella Società Consortile di imprese operanti nel settore che, in possesso dei requisiti statutari richiesti, ne abbiano fatto formale richiesta.

Il concessionario si obbliga a modificare il proprio statuto eliminando il diritto di prelazione previsto all'art. 6 dello statuto stesso. Salvo quanto sopra previsto, copia dello statuto della Società Consortile viene pertanto allegato sotto la lettera "D" alla presente convenzione quale parte integrante della stessa, a garanzia della trasparenza e della corretta impostazione della relativa procedura. Ogni modifica statutaria al riguardo dovrà pertanto essere autorizzata dal concedente e dovrà comunque garantire il rispetto di tale condizione.

ABA

Le modifiche ed integrazioni legislative e/o regolamentari che attengano alle modalità di esercizio del servizio dovranno essere recepite nella presente convenzione.

Il concessionario dovrà, inoltre, assicurare nel mercato a norma dell'art. 3, I comma della Legge Regionale 13 luglio 1998 n. 24 la direzione del mercato. Il concedente dovrà gestire direttamente le funzioni di alta sorveglianza da effettuarsi in loco e provvederà alle attività di rilevazione statistica e di verifica del peso.

Sino alla nomina del direttore del mercato da parte del concessionario svolgerà la funzione il Presidente della Società Consortile o un suo delegato.

Il concessionario si impegna a rispettare tutte le normative italiane e comunitarie (in particolare quelle relative all'obbligo dello stordimento preventivo degli animali), relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in vigore all'atto della stipula della convenzione, nonché quelle che entreranno in vigore successivamente alla stipula stessa".

ARTICOLO 7°) - PERSONALE

Il concessionario è il solo responsabile nei confronti del personale adibito al normale funzionamento del servizio (di mercato e di macellazione), in particolare, il concessionario si impegna a dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali nazionali e territoriali proprie di tale settore lavorativo.

Il Comune resta, nel modo più assoluto, estraneo ai rapporti giuridici conseguenti ai fatti dei salariati, all'assunzione ed al licenziamento

di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con lo stesso dal concessionario, salvo per il Comune, il diritto di considerare inadempienza contrattuale da parte del concessionario la non osservanza dei contratti collettivi concernenti il settore nonché dei contratti di lavoro stipulati con il personale salariato.

ARTICOLO 8°) - TARIFFE E CANONI DI MERCATO

Le tariffe di macellazione sono stabilite dal concedente su proposta del concessionario con riferimento ai prezzi di mercato in modo da garantire l'equilibrio di bilancio. Esse non possono essere differenziate per categoria di utenti, ma eventualmente per classi di utilizzo.

I proventi sono fatti propri dal concessionario.

Il Comune eserciterà una funzione di controllo in merito alla corretta applicazione del sistema tariffario approvato.

ARTICOLO 9°) - CONTABILITA', BILANCIO, CONTROLLI E CONTRATTI

Il concessionario deve presentare al concedente almeno una relazione annuale sull'andamento di gestione e predisporre un bilancio preventivo annuale ed una verifica a metà esercizio sull'aderenza allo stesso dell'andamento dei costi e dei ricavi, redatta in accordo con il collegio sindacale, in modo da poter intraprendere con tempestività eventuali azioni correttive.

Il concedente si riserva di verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa agli obblighi contrattuali del concessionario.

Il concessionario nell'affidamento dei lavori e/o servizi dovrà seguire le procedure previste dalle vigenti normative.

Senza pregiudizio dei poteri spettanti per legge o regolamento, com-
peterà al Comune la più ampia facoltà di provvedere nel ruolo me-
glio visto e ritenuto alla vigilanza sul mercato e sul funzionamento
dell'impianto di macellazione .

Il concedente, pertanto, potrà disporre in qualsiasi momento, a suo
discrezionale giudizio l'ispezione del mercato e dello stabilimento
per accertare la scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite
nella presente convenzione nonché di tutte le norme di legge e re-
golamenti che disciplinano la materia.

ARTICOLO 10°) - GARANZIE

A garanzia della corretta osservanza delle norme della presente
convenzione, la Società consortile si impegna a rilasciare conte-
stualmente alla stipulazione della convenzione idonea garanzia
bancaria a prima richiesta, contenente rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, di importo pari a 1
(uno) miliardo.

ARTICOLO 11°) - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Competono al Comune le seguenti attività:

- 1) nomina del responsabile del procedimento;
- 2) consegna delle aree e degli impianti liberi da ogni ingombro entro
dieci giorni dalla stipula della presente convenzione, previa redazio-
ne di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti;
- 3) rilascio delle necessarie autorizzazioni o concessioni dietro appo-
sita richiesta del concessionario nel più breve tempo possibile, me-
diante l'utilizzo delle opportune procedure semplificate;
- 4) nomina della Commissione di collaudo o del collaudatore e di vi-
gilanza sui lavori:

5) controllo sulla gestione del servizio nonché sul rispetto delle normative relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento di cui al precedente art. 6".

6) presa in consegna delle aree e degli impianti al termine della concessione, previa redazione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti.

ARTICOLO 12°) VIGILANZA SUI LAVORI

La realizzazione dei lavori oggetto del piano di sviluppo economico - finanziario, sarà controllata dal Comune attraverso il responsabile del procedimento, mediante l'ausilio di suoi preposti che avranno libero accesso ai cantieri.

ARTICOLO 13°) - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Senza pregiudizio di ogni ulteriore e conseguente azione che possa a qualunque titolo competere al Comune di Genova si avrà la decadenza della concessione con la risoluzione immediata del contratto per colpa del concessionario al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- 1) fallimento del concessionario;
- 2) mutamento della figura giuridica del concessionario, anche per fusione o incorporazione, senza il preventivo consenso del Comune di Genova;
- 3) mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione senza giustificato motivo, entro il termine assegnato dal concedente, salvo i casi di forza maggiore non imputabili al concessionario;
- 4) cessione o subconcessione, in qualunque modo o forma e anche solo di fatto, in tutto od in parte dei servizi oggetto della presente concessione di cui all'art. 2, salvo quelli ritenuti strumentali;

Adela

5) violazione dell'obbligo di manlevare l'ente concedente da ogni responsabilità, azione pretesa o richiesta ai sensi degli articoli 6 e 7.

Nel caso di decadenza della concessione non è dovuto al concessionario alcun indennizzo di sorta ad alcun titolo.

La decadenza comporta l'incameramento della cauzione senza pregiudizio del diritto del Comune di Genova al risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO 14°) - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata con effetto immediato nei seguenti casi:

1) irregolare o insufficiente esecuzione dei servizi affidati al concessionario;

2) gravi o ripetuti inadempimenti, inosservanza o infrazioni delle disposizioni di cui alla presente convenzione, ad eccezione dei casi che comportano la decadenza della concessione.

3) mancato reintegro della cauzione allorquando il Comune di Genova abbia esercitato su di essa il diritto di rivalsa per i propri titoli creditorî;

4) in ogni altro caso in cui, ad esclusivo motivato giudizio del Comune di Genova la revoca sia resa necessaria per motivi di pubblico interesse. Resta salvo in tal caso il diritto del concessionario al risarcimento dei danni subiti.

Ad esclusione del caso di cui al precedente punto 4) gli addebiti dovranno essere preventivamente contestati per iscritto dal concedente al concessionario.

AR. 11

**ARTICOLO 15)- MODALITA' DI CONSEGNA AL TERMINE DELLA
CONCESSIONE**

Al termine della durata del periodo di concessione, il concessionario dovrà consegnare al Comune gli immobili e gli impianti relativi, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto uso degli immobili.

ARTICOLO 16°) - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Onde consentire il rilascio da parte della Prefettura delle informazioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e successive modificazioni il concessionario dovrà fornire, per ottenere la definitiva assegnazione, la documentazione e i dati a tal fine prescritti.

Qualora per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti della Società Consortile, per i quali furono richieste le informazioni prefettizie di cui sopra, sarà obbligo del concessionario darne comunicazione scritta entro cinque giorni corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora la Società Consortile non effettui la suddetta comunicazione il concedente, non appena venga a conoscenza dei fatti qui previsti, ordinerà immediatamente la sospensione del servizio fino a quando non sia pervenuta la certificazione richiesta e tale sospensione sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario.

Qualora risultino provvedimenti di cui al citato Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e successive modificazioni, il contratto si



considererà risolto per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione del concessionario.

ARTICOLO 17°) - SPESE

Tutte le spese, tasse e imposte, inerenti e conseguenti il servizio in questione e la stipulazione del relativo contratto, anche se non richiamate espressamente nella presente convenzione, nonché le spese per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico del concessionario.

ARTICOLO 18°) - ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Ad ogni effetto legale il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio in Genova.

Per qualsiasi controversia relativa alla presente concessione è stabilita la competenza del Foro di Genova.

ARTICOLO 19°) - RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione valgono le norme del Regolamento dei mercati, le norme del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori e delle forniture del Comune di Genova, del vigente Regolamento Comunale di Attività Contrattuale e, per quanto applicabili, le norme sulla Contabilità Generale dello Stato.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

L'erogazione dei servizi deve essere, per quanto possibile, continua, regolare e senza interruzioni, nel rispetto delle regole che saranno all'uopo predisposte dal concessionario, d'intesa col concedente.

MDA

ARTICOLO 20°) - PECULIARITA' PUBBLICA DEL SERVIZIO

Il mercato ed il Macello di Cà de Pitta sono destinati ad assolvere il servizio pubblico, regolato dalla presente convenzione.

Il concessionario dovrà quindi garantire la massima imparzialità e trasparenza con gli utenti.

Pertanto, qualsiasi mutamento del servizio o svolgimento di altre attività non strumentali è vietato e determina la decadenza della concessione, salvo che ciò non sia stato preventivamente autorizzato dal concedente con apposito provvedimento.

Il Concessionario dovrà esaudire prioritariamente le richieste di macellazione dei dettaglianti e quindi procedere alla macellazione dei capi dei grossisti in base al criterio di rotazione già attualmente in uso.

A. Bohn



COMUNE DI GENOVA
SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

- a -

ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2000

La rilevante peculiarità pubblica dei servizi svolti dal Civico Mercato all'Ingrosso delle Carni con annesso Macello e la riconosciuta necessità di garantire la massima imparzialità e trasparenza nei rapporti con gli utenti, così come enunciato nell'art. 20 della convenzione, trova nei capoversi 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 dell'art. 6 dello Statuto della Soc. Consortile a r.l. "Operatori Mercato Cà de Pitta" una incompatibilità con la reale prefissa trasparenza di rapporti, configurandosi in una prevalenza di normativa privata statutaria interferente in maniera significativa e vincolante su un affidamento in concessione regolato da una convenzione con un soggetto pubblico.

Poichè i capoversi 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 dell'art. 6 dello Statuto sopra richiamato pongono vincoli e prefigurano opzioni di impronta monopolistica incompatibili e vanificanti sia la citata trasparenza che l'assolvimento di un servizio pubblico di tale valenza sociale e pubblica che non dovrebbe essere sottoposto a vincoli limitativi o discriminanti nei confronti di soggetti esterni intenzionati a gestirlo;

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A condizionare il perfezionamento della Convenzione, alla modifica dello Statuto mediante l'abrogazione dei capoversi relativi all'Art. 6 indicati in premessa.

Proponente: Castellaneta, Saccone (LIGURIA NUOVA)

Sono presenti alla votazione, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Camisetti, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Chessa, Cosma, Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Raffelini, Cecconi in numero di 37.



COMUNE DI GENOVA

SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

- b-

**ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2000**

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad adoperarsi affinché nel quadro della trattativa in corso tra amministrazione comunale e consorzio operatori Cà de Pitta, circa l'affidamento in concessione del servizio del mercato all'ingrosso delle carni (art. 2 convenzione) si preveda la diretta partecipazione, nei modi e nelle forme da definirsi, del Comune di Genova nel consorzio stesso.

Proponente: Pittaluga, Casissa (D.S.)

Sono presenti alla votazione, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Bernabò Brea, Casissa, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Chessa, Cosma, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Franco, Camisetti, Costa, Raffelini, Eva, Cecconi in numero di 36.

Esito della votazione: approvato con 31 voti favorevoli e 5 astenuti (FORZA ITALIA: Camisetti, Costa, Raffelini, Eva, Cecconi).





COMUNE DI GENOVA

- C -

**ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2000**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA

al termine della discussione sulla proposta 158/99 (Affidamento in concessione del Civico Macello);

VISTO che le più recenti normative nazionali e comunitarie prevedono il rispetto di specifiche disposizioni e procedure relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTA in particolare la necessità che il personale addetto al macello possieda un adeguato grado di qualificazione a tutela degli animali impiegati, attestato dall'ASL competente;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a richiedere al soggetto concessionario di:

- 1) promuovere, di concerto con l'ASL, corsi di formazione, nel più breve tempo possibile dall'affidamento in gestione del nuovo impianto di macellazione alla Società consortile operatori mercato di Cà de Pitta;
- 2) promuovere appositi corsi di aggiornamento in merito.

Proponente: Dallorto (VERDI)

Sono presenti alla votazione, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Benvenuti, Bernabò Brea, Casissa, Cannonero, Castellaneta, Cattivelli, Chessa, Cosma, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Marengo, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Camisetti, Cecconi, Costa, Eva, Raffellini, in numero di 37.

Esito della votazione: approvato con 32 voti favorevoli; 5 astenuti (F.I.: Camisetti, Cecconi, Costa, Eva, Raffellini).

Allegato "A" al n.12002 di Raccolta-----

----- STATUTO -----

-----Denominazione, sede, durata-----

-----Articolo 1-----

È costituita, ai sensi dell'art.2615 ter del Codice Civile,
una Società Consortile denominata -----

----- "OPERATORI MERCATO CA' DE PITTA -----

----- Società Consortile a Responsabilità Limitata -----

in forma di Società a Responsabilità Limitata.-----

-----Articolo 2-----

La Società ha sede in Genova, piazzale Bligny 2. Essa potrà,
nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto
sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali,
filiali, stabilimenti, magazzini, rappresentanze ed uffici in
altre località, sia in Italia che all'estero.-----

-----Articolo 3-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.
Essa potrà essere prorogata nelle norme di legge.-----

-----Articolo 4-----

-----Oggetto-----

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti atti-
vità:-----

1) La gestione in concessione delle aree, coperte e scoperte,
site in Genova, Piazzale Bligny 2, comunemente denominate
"Mercato Carni Ingrosso - Macelli", comprensive anche della
catena di macellazione e di tutti gli immobili, impianti e
attrezzature connesse;-----

2) la realizzazione di progetti ed opere di costruzione, ri-
strutturazione e manutenzioni necessarie per il riattivamento
dei beni oggetto della concessione;-----

3) la prestazione di servizi ed il compimento di attività
strumentali e complementari a quelle indicate sub.1) e 2) an-
che a favore delle Imprese consorziate.-----

-----Articolo 5-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finan-
ziarie, in esse compresa la stipulazione di mutui, assistiti
o meno da garanzie reali, che siano ritenute necessarie ed u-
tili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Potrà assumere interessenze o partecipazioni anche azionarie
in altre società o imprese.-----

La Società potrà altresì rilasciare fidejussioni nell'inte-
resse di terzi sempre nell'ambito del raggiungimento dello
scopo sociale.-----

Le attività finanziarie dovranno essere svolte in maniera non
prevalente, nel rispetto dei divieti di legge (in particolare
leggi 1 e 197/1991) e non rispetto al pubblico.-----

-----Articolo 6-----

-----Capitale, quote-----

Il capitale sociale è di Lire 80.000.000 (ottantamilioni) ed

è suddiviso in quote a norma di legge.-----
Possono essere soci gli imprenditori individuali, le società commerciali e le società cooperative operanti all'interno del "Mercato Carni Ingrosso - Macelli" del Comune di Genova nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e dei servizi connessi.-----

Le quote possono essere trasferite previa offerta agli altri soci nella stessa proporzione delle quote da questi ultimi già possedute.-----

Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata A/R a tutti gli altri soci.-----

Gli altri soci hanno diritto di acquisirla entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al valore che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in base all'ultimo bilancio approvato.-----

Ove qualcuno dei soci non intenda acquistare la quota offerta in alienazione, essa potrà essere acquistata dai soci che hanno accettato l'offerta, sempre con ripartizione, tra questi ultimi, in proporzione alle quote già possedute.-----

Qualora invece nessun socio abbia accettato nel termine suddetto l'offerta, la quota potrà essere trasferita liberamente ad altri soggetti purchè muniti dei requisiti indicati nel secondo comma del presente articolo.-----

Alla morte di uno dei soci, gli altri soci restanti potranno scegliere o di continuare la Società con gli eredi o di liquidare agli stessi la quota del defunto sulla base dell'ultimo bilancio approvato.-----

A tale liquidazione si provvederà entro sei mesi dalla morte.

-----Articolo 7-----

La raccolta del risparmio, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, presso i soci, deve essere rivolta a soggetti iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.-----

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.-----

I crediti derivanti da finanziamenti dei Soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo diversa delibera dell'Assemblea.-----

Ai sensi degli articoli 55 e 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai Soci, nè la rinuncia da parte dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, così come disposto dalle vigenti leggi.-----

-----Articolo 8-----

L'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----
Inoltre l'assemblea si riunirà ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà più opportuno e nei casi previsti dalla legge o qualora ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.-----
La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei Soci e contenente, oltre il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'oggetto della discussione.-
Saranno valide le assemblee anche senza detta convocazione nelle quali sia rappresentato l'intero capitale sociale e presente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale se richiesto dalla legge.-----
Le assemblee potranno essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.-----

-----Articolo 9-----

La partecipazione alle assemblee da parte dei soci è regolata dalla legge.-----
L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione, con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----
L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale.-

-----Articolo 10-----

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire di valore nominale comprese nella sua quota.-----
Ogni socio potrà farsi rappresentare per mezzo di delega scritta anche da persona non socia, tenendo presenti peraltro i divieti di cui all'articolo 2372 C.C.-----

-----Articolo 11-----

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, da persona eletta dall'Assemblea.-----
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea medesima.-----

-----Articolo 12-----

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.-----
Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto sono obbligatorie per tutti i soci, compresi gli assenti o i dissenzienti.-----

-----Articolo 13-----

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, che potranno essere anche non soci e che saranno nominati la prima volta nell'atto costitutivo e in seguito dall'as-

semblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di tre anni.-----

L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla elezione degli amministratori. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile.-----

-----Articolo 14-----

Il Consiglio elegge fra i suoi membri, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, un Presidente; il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori delegati e può conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissando i poteri e le retribuzioni nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2381 Codice Civile.-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; ai membri del Consiglio spetta un compenso da deliberarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.-----

-----Articolo 15-----

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si applica l'articolo 2388 del Codice Civile.-----

-----Articolo 16-----

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e agli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti della delega loro conferita, con facoltà -per il Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio stesso- di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado e sede di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e Cassazione, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti e di revocarli.-----

Il Presidente del Consiglio previa delibera Consiliare può nominare procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti restando la promozione di giudizi affidata all'organo amministrativo.-----

Il Consiglio di Amministrazione è munito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quelli che per legge o per il presente Statuto sono riservati tassativamente all'Assemblea dei Soci, con la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di delegare o attribuire ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più amministratori i suoi poteri, rispettando il disposto dell'articolo 2381 del Codice Civile e determinandone i poteri.-----

-----Articolo 17-----

Ove ricorrano i presupposti dell'articolo 2488 Codice Civile, l'Assemblea nominerà un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.-----

-----Articolo 18-----

Il bilancio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.-----

In considerazione degli scopi consortili, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti rimborseranno annualmente alla società, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale, tutte le spese del suo funzionamento non coperte da risultato economico dell'attività consortile, in modo che l'esercizio si chiuda senza perdite.-----

Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finchè essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.-----

L'utile che residua verrà destinato secondo la decisione dell'assemblea dei soci, essendo comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.-----

-----Articolo 19-----

In caso di liquidazione della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri.-----

-----Articolo 20-----

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un arbitro unico da nominarsi di comune accordo tra le Parti in conflitto.-----

Mancando l'unanimità dei consensi per la nomina d'Arbitro Unico, si addiverrà alla nomina di un Collegio Arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna parte (se le parti in conflitto sono due) e il terzo di comune accordo dai due così nominati, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova, il quale nominerà pure l'arbitro per la parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla parte più diligente.-----

Qualora le Parti in conflitto fossero più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, tutti e tre i membri del Collegio Arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova, ad istanza della parte più diligente, sentite le altre parti in conflitto.-----

L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale giudicheranno quali amichevoli compositori, secondo equità, in modo del tutto innappellabile e saranno esenti da ogni e qualsiasi formalità di procedura salvo quelle tassativamente richieste dalla legge in modo inderogabile.-----

La sede dell'arbitrato sarà in Genova presso il domicilio dell'Arbitro Unico o del Presidente del Collegio Arbitrale.--

-----Articolo 21-----

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in mate-

ria.-----
F.to: PICCARDO MAURO-----
GRECIMBENE GIANCARLO-----
PERSANO BENASSO SERGIO-----
SUSANNA PITERA'-----
CASAGRANDE LUCA GABRIELE-----
CARLA ANTONIETTA MINETTI-----
FONI ATILIO-----
GIACOMO CACCIALUPI-----
DR. LUIGI CASTELOO NOTAIO-----

Dot. LUIGI CASTELLO

NOTAIO

Via I. Frugoni, 11/4

Telefoni 564127 - 565998

ALL. "D"

N.ro 30314 di Repertorio-----14121 GENOVA-----

N.ro 12002 di Raccolta-----

----- ATTO COSTITUTIVO-----

----- DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----Il trenta ottobre millenovecentonovantotto-----

-----30 ottobre 1998-----

A Genova in via Innocenzo Frugoni civico undici interno quat-
tro.-----

Dinanzi a me Dr. LUIGI CASTELLO, Notaio in Genova, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiava-
ri, senza assistenza dei testi per espressa e concorde rinun-
cia, col mio consenso fattane dai Comparenti di cui infra,---
----- sono presenti i Signori:-----

- PICCARDO Mauro, nato a Genova il 13 settembre 1942, domici-
liato per la carica presso la sede dell'infradetta Società,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nel-
la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della "COOPERATIVA PARATORI GENOVA A RESPONSABILITA' LIMITA-
TA", con sede in Genova Piazzale Bligny n.3, iscritta al Re-
gistro delle Imprese -Ufficio di Genova- al n.29525-----
codice fiscale 003167 101 02-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 1998-----

- GRECIMBENE Giancarlo, nato a Genova il 30 gennaio 1938, do-
miciliato per la carica presso la sede dell'infradetta Socie-
tà, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della "C.A.S.M.A.G. COOPERATIVA ABBATTITORI SCARICATORI
MACELLATORI AUTOTRASPORTATORI GENOVA - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Genova, Piazzale Bli-
gny 2, iscritta al Registro delle Imprese -Ufficio di Genova-
al n.29539, codice fiscale 002670 701 00-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 1998-----

- PERSANO BENASSO Sergio, nato a Genova l'11 settembre 1949,
domiciliato per la carica presso la sede dell'infradetta So-
cietà, il quale interviene nel presente atto non in proprio,
ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione della "CENTRO CARNI GENOVA S.R.L.", con sede in Ge-
nova Piazzale Bligny n.2, iscritta al Registro delle Imprese.
-Ufficio di Genova- al n.52271, con capitale sociale di Lire
50.000.000 (cinquantamiloni)-----
codice fiscale 031207 601 07-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 1998-----

- PITERA Susanna, nata a Genova il 22 gennaio 1967, domici-
liata per la carica presso la sede dell'infradetta Società,
la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nel-
la sua qualità di Amministratore Unico della "EUROBEE

S.R.L.", con sede in Genova Piazzale Bligny n.2, iscritta al Registro delle Imprese -Ufficio di Genova- al n.57316, con capitale sociale di Lire 20.000.000 (ventimilioni), codice fiscale 033393 701 02-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza del vigente Statuto Sociale, nonchè di delibera dell'Assemblea dei Soci in data 28 ottobre 1998-----

- CASAGRANDE Luca Gabriele, nato a Recco il 24 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede dell'infradetta Società, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico della "RINALDO S.R.L.", con sede in Genova Piazzale Bligny n.2, iscritta al Registro delle Imprese -Ufficio di Genova- al n.1024/1996, con capitale sociale di Lire 20.000.000 (ventimilioni)----- codice fiscale 035699 301 04-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza del vigente Statuto Sociale-----

- MINETTI Carla Antonietta, nata a Genova il 9 marzo 1948, domiciliata per la carica presso la sede dell'infradetta Società, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "TIGULLIO CARNI S.R.L.", con sede in Genova Piazzale Bligny n.2, iscritta al Registro delle Imprese -Ufficio di Genova- al n.43132, con capitale sociale di Lire 20.000.000 (ventimilioni), codice fiscale 026615 001 04-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 1998-----

- FONI Attilio, nato a Genova il 20 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'infradetta Società, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "INDALGE - S.R.L." (già "INDAL S.R.L."), con sede in Genova Via San Felice n.25-27 R, iscritta al Registro delle Imprese -Ufficio di Genova- al n.49200/1997, con capitale sociale di Lire 20.000.000 (ventimilioni), codice fiscale 036425 801 08-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 1998-----

- CACCIALUPI Giacomo, nato a Genova il giorno 11 settembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'infradetta Società, il quale agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Consigliere Delegato della-----

"A.GRO.C.OV. S.R.L.", con sede in Genova; Piazzale Bligny 2, iscritta al Registro delle Imprese -Ufficio di Genova- al n.53632/1997, capitale sociale Lire 20.000.000 (ventimilioni) codice fiscale 036408 801 04-----

con sufficienti poteri a quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 1998-----

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rappresentanti di persone giuridiche di naziona-

lità italiana, come mi dichiarano, col presente atto conven-
gono e stipulano quanto segue:-----

fra le Società "COOPERATIVA PARATORI GENOVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", "C.A.S.M.A.G. COOPERATIVA ABBATTITORI SCARICATORI MACELLATORI AUTOTRASPORTATORI GENOVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", "CENTRO CARNI GENOVA S.R.L.", "EUROBEEF S.R.L.", "RINALDO S.R.L.", "TIGULLIO CARNI S.R.L.", "INDALGE - S.R.L. (già "INDAL S.R.L.") e-----
"A.GRO.C.OV. S.R.L." è costituita con Sede in Genova, Piazza-
le Bligny n.2, una Società Consortile a Responsabilità Limi-
tata avente la denominazione:-----

----- "OPERATORI MERCATO CA' DE PITTA -----
----- Società Consortile a Responsabilità Limitata -----

Il capitale sociale è di Lire 80.000.000 (ottantamiloni) e
viene sottoscritto dai Soci come segue:-----

- "COOPERATIVA PARATORI GENOVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"
per L. 10.000.000 (diecimilioni);-----
- "C.A.S.M.A.G. COOPERATIVA ABBATTITORI SCARICATORI MACELLA-
TORI AUTOTRASPORTATORI GENOVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA" per L. 10.000.000 (diecimilioni);----
- "CENTRO CARNI GENOVA S.R.L." per L. 10.000.000 (diecimilio-
ni);-----
- "EUROBEEF S.R.L." per L. 10.000.000 (diecimilioni);-----
- "RINALDO S.R.L." per L. 10.000.000 (diecimilioni);-----
- "TIGULLIO CARNI S.R.L." per L. 10.000.000 (diecimilioni);--
- "INDALGE - S.R.L. (già "INDAL S.R.L.") per L. 10.000.000
(diecimilioni) e-----
- "A.GRO.C.OV. S.R.L." per L. 10.000.000 (diecimilioni).-----

La ricevuta del versamento di Lire 24.000.000 (ventiquattro-
milioni) pari ai tre decimi dell'anzidetto capitale sociale,
rilasciata dalla Sede di Genova dell'Istituto Bancario San
Paolo di Torino in data odierna n.10/600503 verrà esibita in
sede di omologazione del presente atto.-----

La Società si dichiara costituita sotto l'osservanza e
l'esatto tenore di quanto contenuto nel presente Atto Costi-
tutivo e nello Statuto che, scritto su undici facciate di tre
fogli bollati, viene allegato al presente atto sotto la let-
tera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa
lettura fatta da me Notaio ai Componenti e previa sottoscri-
zione dei Componenti stessi insieme a me Notaio.-----

Nel detto Statuto risultano, fra l'altro, la Sede e la du-
rata della Società, il suo oggetto sociale (consistente es-
senzialmente nella gestione in concessione delle aree coperte
e scoperte site in Genova Piazzale Bligny 2, denominate "Mer-
cato Carni Ingrosso Macelli"), le norme per l'amministrazione
con l'indicazione del numero e dei poteri degli amministratori
e di quali tra essi hanno la rappresentanza sociale, non-
chè i criteri di ripartizione degli utili.-----

I Componenti, costituitisi in Assemblea, deliberano che la
Società Consortile sia amministrata da un Consiglio di Ammi-

nistrazione che, in deroga a quanto previsto all'articolo 13 dello Statuto Sociale, durerà in carica per il solo primo esercizio, e cioè fino al 31 dicembre 1999, e più precisamente fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 1999, Consiglio composto di otto membri e nominato nelle persone dei sotto generalizzati signori, con le cariche a fianco di ciascuno riportate:-----

-BALLAURI LUIGI, nato a Beinette il 12 febbraio 1953, residente a Genova in Via Caffaro 27/9-----
C.F. BLL LGU 53B12 A735M - Presidente-----

-PICCARDO Mauro, GRECIBENE Giancarlo, PERSANO BENASSO Sergio, CACCIALUPU Giacomo, già generalizzati Consiglieri, PINTONE Nicolino nato a Genova l'8 dicembre 1945, residente ad Arenzano - Via Terrarossa n.2, C.F. PNT NLN 45T08 D969C, PINI STEFANO nato a Genova il 2 luglio 1957 e residente a Genova in Via Provana di Leini, n.1/15, C.F. PNI SEN 57L02 D969D e CASAGRANDE Massimo nato a Lavagna il 14 gennaio 1960 e residente ad Uscio, Via Roma n.56/3, C.F. CSG MSM 60A14 E488K, Consiglieri.-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.-

I Comparenti, infine, delegano il Signor Luigi Ballauri ad accettare ed introdurre nel presente Atto Costitutivo ed allegato Statuto Sociale tutte le eventuali aggiunte, soppressioni e modifiche in genere, che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione, autorizzandolo a compiere ogni formalità relativa.-----

I Comparenti dichiarano che le spese di costituzione sono a carico della Società Consortile e ammontano a circa Lire 6.000.000 (seimilioni).-----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Comparenti che l'approvano e meco lo sottoscrivono.-

Il presente atto occupa otto facciate fin qui di due fogli bollati ed è stato scritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia con mezzi meccanici in parte e in parte di mia mano.-----

F.to: PICCARDO MAURO-----
GRECIBENE GIANCARLO-----
PERSANO BENASSO SERGIO-----
SUSANNA PITERA'-----
CASAGRANDE LUCA GABRIELE-----
CARLA ANTONIETTA MINETTI-----
FONI ATTILIO-----
GIACOMO CACCIALUPI-----
DR. LUIGI CASTELLO NOTAIO-----

E' parte integrante della seguente proposta di deliberazione Cod. n. 15. n. 18/99 del 10/12/1999
avente ad oggetto:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA "SOCIETA' CONSORTILE OPERATORI
MERCATO DI CA' DE PITTA " DEL CIVICO MERCATO ALL'INGROSSO DELLE
CARNI E DEL CIVICO MACELLO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHE-
MA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA "SOCIETA' CONSOR-
TILE OPERATORI MERCATO DI CA' DE PITTA".**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE (art. 53/L.142)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

10.12.1999

Il Direttore
(Dott. Massimo Montecucchi)

Il Direttore
(Geom. Giuliano Morgini)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (art. 55 C.5/L. 142)

Attesto che il presente provvedimento non necessita
di copertura finanziaria.

15.12.99

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Guido Barberis)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art. 53/L.142)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge
8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

15 DIC. 1999

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(SAG. ADRIANO FERRI)

**PARERE LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n. 185/1998)**

Visto, esprimo parere favorevole
sulla legittimità.

Genova, 15 DIC. 1999

Il Segretario Generale